



Settore Sviluppo Economico
via Roma 28
44034 Copparo (FE)
Tel. 0532/864679-664



REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATINO DEL RIUSO DEL COMUNE DI COPPARO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 06/02/2018

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c) assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
 - d) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;

Art. 2 - Periodicità dello svolgimento

1. Il mercato del riuso si svolge a Copparo in Piazza della Libertà nei giorni stabiliti successivamente con provvedimento dell'organo di Giunta e nell'ambito di manifestazioni autorizzate dalla Giunta Comunale quali Fiere locali o manifestazioni tradizionali.

Art. 3 - Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni o minorenni se accompagnati da maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono ammessi alla partecipazione anche i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo;
3. Sono escluse dalla partecipazione i seguenti soggetti:
 - a) le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) gli hobbisti di cui al Legge Regionale 4/2013 e s.m.i;
4. Non è consentita la vendita o il baratto dei seguenti prodotti:
 - a) articoli filatelici numismatici e mineralogici;
 - c) armi e/o oggetti preziosi;
 - d) oggetti potenzialmente pericolosi quali ad es. bombole del gas, di ossigeno etc; e) animali;
 - f) prodotti alimentari;
 - g) oggetti che possono offendere il comune senso del pudore;
 - h) prodotti la cui vendita è soggetta a normative speciali (medicines, tabacchi etc...);

I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:

- a) di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;

b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;

Art. 4 - Modalità di partecipazione

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
2. La partecipazione al mercatino è subordinata alla presentazione di istanza (redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale) debitamente compilata e consegnata (almeno sette giorni prima dell'evento) al Settore Sviluppo Economico sito in Copparo via Roma n. 28.
3. La partecipazione prevede il pagamento all'Amministrazione Comunale dell'Occupazione di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la non applicazione del canone COSAP stabilita con atto di Giunta Comunale.
4. Agli espositori è vietato:
 - a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. E' fatto obbligo agli assegnatari degli spazi rispettare le norme relative al pubblico decoro

L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Vista le modalità di partecipazione sopra elencate ed i termini di presentazione delle istanze, si informa che per indisponibilità dello spazio e/o per altre ragioni di carattere organizzativo, il soggetto demandato all'organizzazione del mercato può respingere la richiesta di partecipazione senza alcun preavviso e senza che ciò possa comportare una richiesta di risarcimento da parte dell'interessato per eventuali danni connessi alla mancata partecipazione all'evento o per la ritardata comunicazione di non accoglimento dell'istanza.

Art. 5 - Organizzatore

Il mercato può essere gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidato a soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione. Le proposte (da presentare all'Amministrazione comunale) devono contenere:

- (a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privati)
- (b) luogo di svolgimento
- (c) periodicità
- (d) giorni e orari
- (e) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso

In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione.

Il soggetto gestore:

- a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
- a) in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- b) pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino; provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
- c) dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli

esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;

- d) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Canone Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la non applicazione del canone COSAP stabilita con atto di Giunta Comunale.
- e) controlla che venga venduta merce esclusivamente usata e secondo quanto espressamente indicato nell'art.3 del presente Regolamento;
- f) redige l'elenco dei partecipanti da inviare al Comune prima dello svolgimento di ogni edizione del mercatino indicando oltre al nominativo i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e indirizzo di residenza;
- g) promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art. 6 - Aree per lo svolgimento dei mercatini

Il Responsabile, sentita la Giunta Comunale, verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 7 - Attività di controllo

I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.

Art. 8 - Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla dall'art. 4, da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nel presente Regolamento e/o nella Determina del Dirigente, si applicano le sanzioni previste dal D.lgs 114/98 e s.m.i. in caso di vendita in assenza di idoneo titolo autorizzativo. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.